

Ucraina, lo Stato di emergenza e le ordinanze della Protezione Civile

Le disposizioni urgenti per assicurare l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in Ucraina e ai profughi

(dal sito: www.integrazionemigranti.gov.it del 7 marzo 2022)

Il 25 febbraio 2022, il Consiglio dei Ministri [ha dichiarato lo stato di emergenza](#) per **intervento all'estero** in seguito alla crisi in Ucraina. Uno stanziamento di 3 milioni di euro dal Fondo per le emergenze nazionali è stato destinato all'attuazione degli interventi urgenti di supporto alle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione. Un [ulteriore stato di emergenza](#) è stato deliberato dal CdM il 28 febbraio, per "assicurare **soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale** per la grave crisi in atto". Per l'attuazione dei primi interventi sono stati stanziati altri 10 milioni di euro dal Fondo per le emergenze nazionali. È la **Protezione Civile** a coordinare l'organizzazione e l'attuazione degli interventi, tramite **ordinanze** del Capo del Dipartimento emanate "in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico". Di seguito le ordinanze firmate finora:

[Ocdpc n. 870 del 2 marzo 2022 - Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina](#)

[Ocdpc n. 872 del 4 marzo 2022 - Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina](#)

Tra le altre cose, questa ordinanza prevede che le persone provenienti dall'Ucraina **possano lavorare**, autonomamente o in forma subordinata, a seguito della **richiesta alla Questura di permesso di soggiorno**, come definito nelle disposizioni in materia di lavoro all'art. 7: "Lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall'Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione annuale adottata con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modifiche e integrazione.

[Ocdpc n.873 del 6 marzo 2022 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina](#)

(Fonte: Dipartimento per la Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri)